

Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent., 07/08/2024, n. 452

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

- sezione lavoro -

composta dai seguenti magistrati:

Gianluca ALESSIO - Presidente

Paolo TALAMO - Consigliere

Silvia BURELLI - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso in appello

da

OMISSIS (P.I. e C.F. OMISSIS), in persona dell'A.D., dr. OMISSIS rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Francesco Rossi (C.F. OMISSIS , OMISSIS (C.F. OMISSIS) e OMISSIS (C.F. OMISSIS , questi ultimi nominati procuratori in forza dei poteri attribuiti all'avv. Francesco Rossi, con domicilio eletto presso il proprio studio in Padova - Corso Garibaldi n. 5

Parte appellante

Contro

OMISSIS nato a M. (M.) il (...) e residente a M. (V.) via M. 89 (c.f. OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS (OMISSIS , per mandato in atti elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso lo studio in Conegliano (TV), via Cavour 15

Parte appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Treviso -sezione lavoro IN PUNTO: opposizione a DI

Svolgimento del processo

1. Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta da OMISSIS avverso il DI ottenuto da OMISSIS per l'importo di Euro 42.203,58 a titolo di differenze retributive spettanti in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la C.E. s.r.l. e, poi, a seguito di contratto d'affitto d'azienda, con la stessa OMISSIS obbligata in solido di C.E. Srl in relazione al predetto contratto di affitto di azienda.

L'opposizione di OMISSIS era fondata sull'eccezione di compensazione ex [art. 1302](#) c.c. con un asserito controcredito di Euro 113.782,42 vantato, nei confronti del lavoratore, dalla C.E. Srl e derivante dalla violazione da parte del OMISSIS del patto di non concorrenza stipulato contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'originaria C.F.I. spa.

In particolare, il giudice ha così ricostruito le circostanze di fatto:

"a) il ricorrente era stato assunto dalla allora C.F.I. S.p.A. in data 2 marzo 2009 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed attribuzione dell'inquadramento di dirigente;

b) contestualmente all'assunzione era stato sottoscritto tra le parti un patto di nonconcorrenza ex [art. 2125](#) c.c. in forza del quale il sig. OMISSIS si impegnavo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività di venditore per ditte concorrenti o prodotti analoghi ovvero di consulente tecnico, in tutto il territorio italiano ed europeo, prevedendo un corrispettivo mensile di Euro 1.100 per tredici mensilità annue;

c) a fronte delle diverse vicissitudini societarie occorse negli anni il rapporto di lavoro del ricorrente era poi proseguito alle dipendenze di C.E. s.r.l. sino al 14 dicembre 2017, data in cui veniva licenziato in ragione della cessazione dell'attività aziendale;

d) nello specifico, in data 17 ottobre 2016 la società C.E. s.r.l. era stata posta in liquidazione ed in data 6 dicembre 2016 la stessa aveva presentato domanda di ammissione alla procedura del concordato preventivo;

e) in data 30 marzo 2017 era stato concluso un contratto di affitto di azienda tra C.

E. s.r.l. in liquidazione e OMISSIS in ragione del quale il rapporto di lavoro del sig. OMISSIS veniva temporaneamente ceduto a quest'ultima società;

f) in data 30 novembre 2017 cessava il predetto affitto di azienda con conseguente retrocessione del rapporto di lavoro dell'opposto in capo a C.E. s.r.l. che, tuttavia, nel frattempo, era stata dichiarata fallita;

g) in ragione del predetto contratto di affitto di azienda, e della conseguente responsabilità solidale ex [art. 2112](#) c.c. dell'affittuaria OMISSIS il ricorrente aveva agito in via monitoria nei confronti di quest'ultima e si era insinuato al passivo fallimentare della C.E. s.r.l..".

Il primo giudice, rilevato che non era in contestazione la responsabilità solidale ex [art. 2112](#) c.c. di OMISSIS né la quantificazione del credito per differenze retributive del lavoratore, ha ritenuto che il punto controverso fosse solo l'eccezione di compensazione sollevata dalla società OMISSIS ex [art. 1302](#) c.c.

Il primo giudice ha osservato che la violazione del patto di non concorrenza non era stata fatta valere in sede di ammissione al passivo nei confronti del OMISSIS da Fallimento C.E. srl (cioè dal soggetto che, secondo la prospettazione dell'opponente OMISSIS sarebbe il titolare del diritto a far valere tale eccezione, sollevata dall'obbligata in solido OMISSIS in questa sede ex [art. 1302](#) c.c.).

Nondimeno il giudice ha rilevato che nel caso di specie non è configurabile una violazione del patto di non concorrenza, atteso che il OMISSIS ha iniziato la nuova attività presso la società M. s.r.l. nel 2018, allorquando la C.E. s.r.l. era già stata dichiarata fallita ed aveva cessato l'attività. Sicché, mancando un'attività aziendale da parte dell'ex datore di lavoro, non poteva "ontologicamente" configurarsi alcuna attività concorrenziale.

Il giudice ha, infine, ritenuto nuovo e pertanto inammissibile l'argomento introdotto solo nelle note conclusive da parte opponente OMISSIS secondo il quale il fallimento configurerebbe una impossibilità sopravvenuta della prestazione sicché il OMISSIS sarebbe comunque tenuto alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione del patto di non concorrenza.

Il giudice ha ritenuto che, in tal modo, la società OMISSIS avrebbe mutato tardivamente la ragione giuridica posta a base dell'eccezione di compensazione formulata nel ricorso in opposizione a Omissis mentre nel ricorso in opposizione l'importo ecceduto in compensazione aveva, secondo la società opponente, natura di penale per l'inadempimento del patto di non concorrenza, con l'argomentazione in discorso, contenuta nelle note conclusive, tale importo diventerebbe un indebito conseguente alla caducazione del patto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il giudice ha, infine, ritenuto irrilevante la documentazione di cui parte opponente ha chiesto l'esibizione nel corso della prima udienza per comprovare l'esistenza dei plurimi trasferimenti d'azienda che consentirebbero di sollevare l'eccezione di compensazione, trattandosi di circostanza che andava allegata e provata nel ricorso in opposizione.

2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello OMISSIS sulla base di due motivi di appello.

2.1. Con il primo motivo di appello la società appellante ha lamentato la mancata acquisizione delle prove documentali esibite, acquisizione richiesta all'udienza del 18.2.2021, ovvero sia alla prima udienza successiva alla costituzione del OMISSIS, volta a confutare le allegazioni di quest'ultimo in ordine alla circostanza secondo la quale tra C.F.I., C.E. e OMISSIS, da un lato, e il OMISSIS, dall'altro lato, non era intercorso un unitario rapporto di lavoro ma tre distinti rapporti di lavoro.

2.2. Con il secondo motivo di appello la società appellante ha sostenuto che la violazione del patto di non concorrenza risulta documentalmente e che, poiché l'obbligazione a carico del datore di lavoro (pagamento del corrispettivo mensile) era stata interamente adempiuta, il OMISSIS non era liberato dalla propria obbligazione (astenersi per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dall'esercitare attività in concorrenza). Irrilevante sarebbe, in tale prospettiva, la circostanza che il Fallimento non abbia, a sua volta, sollevato l'eccezione in occasione della domanda di ammissione al passivo presentata dal OMISSIS, non configurandosi rinuncia tacita.

Sicché, il OMISSIS, secondo quanto stabilito dalle parti contraenti per l'ipotesi di violazione del patto, è tenuto alla restituzione dell'intero corrispettivo ricevuto a tale titolo (euro 113.782,42, oltre alla contribuzione versata, pari ad Euro 31.221,00) e tale importo è stato opposto in compensazione in questa sede sino a concorrenza del credito azionato dal . OMISSIS

2.3. In via subordinata, la società ha riproposto l'eccezione secondo la quale, configurandosi una impossibilità sopravvenuta della prestazione, il OMISSIS è tenuto alla restituzione della prestazione ricevuta ex [art. 1463](#) c.c.

Non si tratterebbe di una eccezione nuova, in quanto mera riqualificazione giuridica di un'eccezione formulata dalla parte appellata nella propria memoria di costituzione, con individuazione dell'[art. 1463](#) c.c. quale norma di riferimento.

3. OMISSIS si è costituito e ha ripercorso la vicenda in fatto, richiamando le difese svolte in primo grado. Ha sostenuto di aver stipulato tre distinti contratti di lavoro con soggetti autonomi e che solo nell'ambito del primo rapporto di lavoro era previsto il patto di non concorrenza. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di OMISSIS in quanto il patto di

non concorrenza è stato sottoscritto solo con la C.F.I. Spa, tale rapporto è cessato il 10.11.2009 e non è provata la vicenda successoria tra le varie società.

Ha richiamato le difese del primo grado sulla contestazione della violazione del patto di non concorrenza, non essendo nemmeno configurabile una situazione di concorrenza con una società non più esistente e operante, nonché sulla contestazione della quantificazione delle somme opposte in compensazione.

Quanto al primo motivo di appello, il OMISSIS ha ribadito la tardività della documentazione esibita dalla società solo alla prima udienza, posto che si tratta di documentazione a sostegno dei fatti costitutivi dell'eccezione di compensazione.

Quanto al secondo motivo di appello, ha ribadito che non si configura violazione del patto e che controparte non ha espressamente impugnato, con l'atto di appello, il capo della sentenza in cui il Tribunale di Treviso ha affermato che non è possibile porre in essere alcuna attività concorrenziale nei confronti di una società cessata dalla propria attività. Sicché tale parte sarebbe passata in giudicato.

Ha riproposto le argomentazioni rimaste assorbite.

Innanzitutto ha rilevato che il patto di non concorrenza riguardava attività di lavoro dipendente, mentre il OMISSIS non aveva in essere con M. srl alcun rapporto di lavoro

dipendente ma, come riconosciuto anche da C., egli ricopriva la carica sociale di amministratore, attività diversa e non vietata dal patto di non concorrenza.

Ha ribadito che il rapporto di lavoro alle dipendenze della C.E. srl è cessato il 14.12.2017 e tale società non ha mai contestato al OMISSIS la pretesa violazione del patto di non concorrenza a seguito della sua rioccupazione.

Ha sostenuto che si configura la rinuncia di C.E. srl a far valere il proprio asserito controcredito da violazione del patto di non concorrenza, come dimostrato anche dalla circostanza che, a seguito del secondo riparto in sede fallimentare, sono state distribuite somme anche al OMISSIS. La rinuncia a far valere un proprio preteso credito da parte di C.E. srl nega ab origine a OMISSIS che si qualifica debitore solidale, la possibilità di opporre in compensazione lo stesso credito.

Ha sostenuto che il vincolo di solidarietà passiva non attribuisce all'opponente OMISSIS alcuna titolarità e potere di agire in nome e per conto della coobbligata C.E. srl per l'accertamento di violazioni di accordi contrattuali rispetto ai quali è estranea. Nel caso di specie, non è possibile opporre in compensazione un credito per violazione del patto di non concorrenza nemmeno accertato. Ha contestato anche la quantificazione delle somme erogate.

Quanto all'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ne ha ribadito la novità, essendo stata formulata per la prima volta da controparte nella memoria illustrativa depositata a conclusione del primo grado di giudizio.

4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 28.3.2024 e, successivamente, a seguito di concessione di termine per note illustrative sulle questioni di causa, all'udienza del 4.7.2024 ed è stata decisa come da dispositivo in atti.

Motivi della decisione

5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.

5.1. Va premesso che non è in contestazione tra le parti il credito per differenze retributive monitoriamente azionato dal . OMISSIS

Il contrasto tra le parti attiene all'eccezione di estinzione per compensazione di tale credito con il (maggior) controcredito per inadempimento del patto di non concorrenza di cui sarebbe titolare la C.E. (in fallimento), opposto ex [art. 1302](#) c.c. da OMISSIS coobbligata in solido per le predette differenze retributive (non vi è, invece, contestazione sulla coobbligazione solidale di quest'ultima ex [art. 2112](#) c.c., in quanto affittuaria dell'azienda della società fallita).

6. I motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente esaminati in quanto connessi.

7. Il Collegio ritiene che deve riconoscersi la legittimazione in capo alla società appellante ad eccepire in compensazione il controcredito della coobbligata in solido C.E. per violazione del patto di non concorrenza da parte del . OMISSIS

7.1. Innanzitutto, risultava già dagli atti acquisiti in primo grado la sostanziale continuità del rapporto di lavoro, instaurato originariamente con la C.F.I. spa in data 2.3.2009, rapporto poi proseguito, senza soluzione di continuità, con la OMISSIS dall'11.11.2009, con la C.E. dal 1.1.2016, con la OMISSIS dal 1.4.2017 (a seguito di retrocessione dell'azienda, il rapporto di lavoro proseguiva nuovamente in capo alla C.E. s.r.l. dal 30.11.2017 sino al 14.12.2017, data in cui il OMISSIS veniva licenziato a seguito del fallimento di tale società).

Ed invero, nei prospetti paga in atti (doc. 3 appellante) emessi dalle diverse società c'è l'indicazione "anzianità convenzionale" 2.3.2009, ovverosia la data in cui il rapporto di lavoro è iniziato presso C.F. Spa. Inoltre, nell'originario ricorso per DI richiesto nei confronti della C.E., lo stesso OMISSIS ha allegato che il rapporto di lavoro è iniziato nel 2009 (doc. 1 appellante), sottintendendo, dunque, egli stesso la continuità del rapporto di lavoro transitato nel tempo, senza soluzione di continuità, tra le citate società (nella stessa cronologia allegata dal OMISSIS delle assunzioni in capo alle

citare società si evidenzia che non c'è mai stata una effettiva cesura temporale nei passaggi dall'una all'altra, v. pag. 5 memoria di costituzione in appello). E', poi, significativo che le citate società hanno tutte la medesima sede in C.U., viale dell'I. 7, come risulta dai prospetti paga (doc. 3 appellante). Inoltre, è pacifico che tutte le citate società hanno provveduto al pagamento del corrispettivo mensile del patto di non concorrenza, ciascuna in relazione al periodo in cui è stata titolare del rapporto di lavoro, circostanza che trova ragionevole giustificazione solo nella continuità del rapporto di lavoro, proseguito nel tempo in capo alle citate società.

Tali circostanze costituiscono, dunque, elementi gravi, precisi e concordanti nel senso della continuità del rapporto di lavoro del OMISSIS con le citate società, presunzione che la generica contestazione di esistenza di diversi e distinti rapporti di lavoro formulata dal OMISSIS non è idonea a scalfire.

7.2. Quanto precede rende non indispensabile procedere all'acquisizione dei documenti richiesta, sin dall'udienza di primo grado del 18.2.2021, dalla società appellante.

7.3. Deve puntualizzarsi che, in uno con la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'unitario rapporto di lavoro, in capo alle citate società è transitato anche il patto di non concorrenza di cui si discorre, originariamente stipulato con la C.F. Spa.

Ed invero, il Collegio concorda con la prospettazione della società appellante, secondo la quale il patto di non concorrenza è strutturalmente autonomo sul piano causale rispetto al contratto di lavoro ([Cass. n. 5540/2021](#)), ma è accessorio rispetto a quest'ultimo sul piano funzionale, in quanto, per l'appunto, avente la finalità di "salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti" ([Cass. 5540/2021](#)).

Sicché a fronte di un rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità con la OMISSIS poi con la C.E. srl, poi con la OMISSIS e, infine, di nuovo con la E., deve ritenersi che anche il patto di non concorrenza sia transitato, in uno con il contratto di lavoro a cui accedeva, in capo alle diverse società, corrispondendo, del resto, all'interesse della società che, di volta in volta, era il datore di lavoro del OMISSIS. Un tanto è confermato dalla circostanza già sopra evidenziata, che ciascuna società ha provveduto, pro tempore, al pagamento al OMISSIS del corrispettivo mensile del patto di non concorrenza (come risulta dai prospetti paga sub doc. (...)) appellante).

7.4. A questo punto, deve ritenersi che OMISSIS - obbligata in solido, ex [art. 2112](#) c.c., in quanto affittuaria dell'azienda della E. nel periodo dal 30.3.2017 al 30.11.2017, per le differenze retributive vantate dal OMISSIS nei confronti dell'ultimo datore di lavoro C.E. - è legittimata ex [art. 1302](#) c.c. ad opporre in compensazione il controcredito della E. derivante dalla affermata violazione del patto di non concorrenza in questione.

Ed invero, da un lato, non si configura alcuna rinuncia da parte della E. a far valere la violazione del patto medesimo per il semplice fatto dell'ammissione del OMISSIS allo stato passivo della E. e dei parziali pagamenti ottenuti dal Fallimento nei primi riparti, posto che si è trattato da parte del curatore fallimentare di (parziale) adempimento di un debito certo, liquido ed esigibile per differenze retributive dovute all'ex dipendente OMISSIS. Sicché tale atto doveroso non implica, per ciò solo, e in assenza di elementi che consentano di ritenere conosciuta anche dalla C.E. la violazione del patto di non concorrenza, la volontà di rinuncia a far valere nei confronti del OMISSIS la violazione del patto di non concorrenza.

7.5. Non è condivisibile il rilievo del OMISSIS secondo il quale la società appellante non avrebbe contestato la parte della sentenza in cui il giudice ha affermato che nel caso di specie non si configurava attività in concorrenza posto che la E. era in fallimento. Invero, la società appellante, con il secondo motivo di appello, ha impugnato la sentenza proprio nel punto in cui il giudice non ha ritenuto sussistente la violazione del patto di non concorrenza, così rimettendo in discussione la questione su cui non si configura, quindi, alcun giudicato.

Nel merito, il Collegio non condivide la motivazione del primo giudice laddove ha affermato che, per effetto del fallimento della E. e della conseguente cessazione della sua attività, non potrebbe "ontologicamente" configurarsi alcuna attività concorrenziale e, quindi, alcuna violazione del patto di non concorrenza in questione.

Ed invero, nell'assetto normativo applicabile *ratione temporis* al caso concreto, ovvero sia quello anteriore all'entrata in vigore del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, dottrina e giurisprudenza avevano già chiarito che, in assenza di una specifica disciplina dei rapporti giuridici pendenti al momento della dichiarazione di fallimento (in quanto non interamente eseguiti da nessuna delle due parti), trovava applicazione il principio stabilito dall'[art. 72 l. fall.](#): il rapporto entrava in una sorta di quiescenza/sospensione sino alla scelta del curatore tra scioglimento e prosecuzione ([Cass. 522/2018](#)). Viceversa, nell'ipotesi di contratto le cui obbligazioni risultavano interamente eseguite dalla parte fallita, il fallimento aveva diritto di ottenere dalla controparte in bonis la controprestazione.

La dottrina che si è occupata *funditus* della questione con particolare riferimento al patto di non concorrenza del lavoratore dipendente ha confermato che, in caso di patto di non concorrenza le cui obbligazioni risultino integralmente eseguite al momento del fallimento dalla parte fallita datore di lavoro (che abbia, dunque, a tale data, integralmente

versato il corrispettivo del patto), tale parte, ancorchè fallita, con specifico riferimento all'ipotesi che qui rileva (rapporto di lavoro cessato alla data del fallimento) conserva l'interesse all'esecuzione della controprestazione da parte del lavoratore (e, dunque, al rispetto da parte sua dell'obbligo di non concorrenza).

Ed invero, è stato innanzitutto evidenziato che anche il legislatore del 2006 aveva espresso un favor per la conservazione dell'azienda, sub specie di prosecuzione dell'attività aziendale o subspecie della liquidazione unitaria dell'azienda. Già in tale prospettiva si apprezza l'interesse (in primis del curatore, ma anche del debitore fallito e dei creditori) ad evitare l'attività concorrenziale del lavoratore che ha sottoscritto il patto, in quanto direttamente funzionale a preservare, in senso ampio, il "valore" dell'azienda nella prospettiva della prosecuzione dell'attività o della sua unitaria liquidazione. Ma anche nell'ipotesi di cessazione dell'attività aziendale e di liquidazione atomistica dei singoli beni che compongono l'azienda del debitore fallito, è stato evidenziato il possibile interesse di quest'ultimo al rispetto del patto di non concorrenza laddove egli, ritornato in bonis, intenda avviare, nel rispetto dei presupposti di legge, una nuova attività imprenditoriale sfruttando il bagaglio di conoscenze acquisite nell'esercizio dell'impresa fallita. Anche in tale ipotesi, dunque, si configura l'interesse al rispetto del patto di non concorrenza da parte dell'ex dipendente.

Aderendo a tale ordine di idee, il Collegio ritiene che anche nel caso di specie (in cui si allega la cessazione dell'attività di C.E.) il fallimento non faccia, per ciò solo, venir meno la causa e, dunque, la funzione concreta del patto di non concorrenza e, pertanto, l'interesse della E. (che, come le altre società, aveva già interamente adempiuto all'obbligazione del pagamento del relativo corrispettivo) al suo integrale adempimento anche da parte del OMISSIS. E ciò sia nella prospettiva, per così dire, individuale, della E. per l'ipotesi di suo ritorno in bonis (prospettiva che, come detto, conserva l'interesse al rispetto del patto di non concorrenza in funzione di tutela della posizione di mercato del datore di lavoro), sia laddove si consideri che, verosimilmente, la E. è parte di un gruppo societario (circostanza resa evidente dalle denominazioni delle società, tutte inclusive del termine "C.", dalla identità della sede, dalla costituzione di una C.H. che detiene la totalità delle quote della E., v. relativa visura in atti). In tale ultima prospettiva, invero, è verosimilmente configurabile l'interesse anche delle altre società del gruppo alla non utilizzazione, da parte del OMISSIS, in chiave concorrenziale, delle conoscenze acquisite durante il rapporto di lavoro con la E. e sue danti causa.

7.6. Inoltre, la OMISSIS deve ritenersi legittimata ex [art. 1302](#) c.c. a opporre in

compensazione il controcredito in questione, che, ancorchè contestato, è suscettibile di essere agevolmente accertato in questa sede (in base ai documenti in atti e a presunzioni) ed anche senza la presenza in causa della E., proprio in quanto accertamento meramente funzionale a paralizzare la pretesa del OMISSIS azionata in questa sede nei soli confronti della OMISSIS. Tale accertamento, dunque, non rientra in una forma di esercizio di diritti altrui sub specie di azione surrogatoria ex [art. 2900](#) c.c. L'esito del presente giudizio, se sfavorevole alla OMISSIS non pregiudicherebbe, invero, secondo i principi generali, la posizione della C.E. che non è parte e, se favorevole, lascerebbe libera la medesima E. di avvalersene ([art. 1306](#) c.c.).

7.7. Né risulta fondato il rilievo della difesa del OMISSIS secondo cui si tratterebbe di eccezione personale ex [art. 1297](#) c.c.: secondo i principi generali, invero, sono eccezioni personali quelle che attengono esclusivamente al rapporto con un singolo condebitore, mentre sono eccezioni comuni quelle che hanno ad oggetto cause di estinzione, invalidità, inesigibilità che incidono sul rapporto con tutti i condebitori. Deve ritenersi che l'estinzione del debito per compensazione è suscettibile di incidere, estinguendoli, su tutti i rapporti obbligatori del fascio in solidarietà.

8. A questo punto, il Collegio osserva che la violazione del patto di non concorrenza sussiste.

8.1. Ed invero, il patto di non concorrenza (doc. 2 appellante) ha ad oggetto l'attività di venditore per ditte concorrenti o per prodotti analoghi e l'attività di consulente tecnico. E' pacifico e documentale che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la C.E. (nel dicembre 2017) il OMISSIS, già nel luglio 2018 (quindi nel triennio di efficacia del patto), ha assunto la carica di amministratore delegato della società M. srl che, altrettanto pacificamente (come del resto evidenziato dalla sua denominazione) opera nel medesimo settore della produzione e vendita dei forni industriali (doc. 5 appellante).

L'oggetto della delega attribuita al OMISSIS include il potere di "procedere ad acquisti, vendite e permutazioni di materie prime, semilavorati, prodotti finiti ed altri beni rientranti nell'oggetto della propria attività... adempiere a mansioni relative all'area tecnica in particolare procedere ad acquisti restituzioni di materie prime semilavorate di consumo e prodotti finiti da impiegare nell'attività sociale ... intrattenere rapporti con i fornitori e clientiimpartendo e accettando ordini ... compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione" (doc. 5 appellante).

Si tratta di poteri molto ampi che includono, con tutta evidenza, l'attività di venditore e consulente tecnico oggetto del patto di non concorrenza (doc. 2 appellante, non vi è contestazione sul fatto che la M. ha sede nell'ambito territoriale contemplato dal patto: "tutto il territorio italiano ed europeo").

8.2. Né coglie nel segno l'argomentazione del OMISSIS che evidenzia che egli ha svolto attività di lavoro dipendente per tutte le società C. mentre per la M. ha assunto la diversa carica di amministratore. Ed invero, in considerazione del bene tutelato dal patto di non concorrenza (le conoscenze inerenti alla stessa permanenza sul mercato dell'azienda), deve

ritenersi che, salvo diversa esclusione pattuita dalle parti, ai fini della violazione del patto di non concorrenza rilevi qualsiasi forma di svolgimento dell'attività contemplata dal patto medesimo, proprio in quanto tutte potenzialmente fonte di dispersione del predetto patrimonio immateriale del datore di lavoro. Sicchè deve ritenersi che l'attività di vendita e di consulenza tecnica contemplate dal patto sub iudice, senza ulteriori specificazioni o limitazioni, rilevano sia se svolte sub specie di lavoratore dipendente sia se svolte sub specie di amministratore delegato.

8.3. Deve presumersi, infine, secondo l'id quod plerumque accidit, che tali attività siano state svolte in concreto dal OMISSIS, in considerazione del fatto che l'organo amministrativo era composto da soli due amministratori e l'altro rivestiva anche la carica di Presidente della società. Il che, unitamente alla sicura attitudine del OMISSIS data dalla pregressa esperienza presso le società C., rende verosimile che della parte "operativa" (per quanto qui rileva: vendite e consulenze ai clienti) si occupasse in prevalenza il medesimo . OMISSIS

8.4. Ai sensi della lettera e) del patto medesimo (doc. 2 appellante), dalla violazione del patto consegue l'obbligo in capo al OMISSIS della restituzione dei compensi percepiti in ragione del patto medesimo, calcolati dalla società appellante in complessivi Euro 113.782,42 (doc. 4 appellante) e la cui erogazione risulta dai prospetti paga in atti, risultanza non contrastata da una specifica contestazione da parte del . OMISSIS

Tale quantificazione è stata contestata in modo del tutto generico dal OMISSIS che si è limitato a sostenere, senza nessun riferimento specifico al caso concreto, che il diritto di ripetizione concerne le somme al netto delle ritenute di legge (pag. 9 memoria di costituzione in appello nella parte in cui il OMISSIS ha ricostruito lo svolgimento del giudizio di primo grado).

L'importo opposto in compensazione è, dunque, ampiamente superiore all'importo del DI opposto.

9. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, il DI opposto deve essere revocato e deve essere dichiarata l'estinzione per compensazione del credito azionato in via monitoria dal . OMISSIS

10. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di OMISSIS.

Sicché OMISSIS deve essere condannato alla rifusione in favore di OMISSIS delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al [D.M. n. 55 del 2014](#) e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il DI opposto e dichiara l'estinzione per compensazione del credito azionato in via monitoria dal ; OMISSIS

2) condanna OMISSIS alla refusione in favore di OMISSIS delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida quanto al primo grado in Euro 7.377,00 e quanto al presente grado in Euro 6.946,00 oltre, per entrambi i gradi, a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Conclusione

Così deciso in Venezia, il 4 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2024.